

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI SILFISPA

Approvazione del Direttore Generale SILFI società illuminazione firenze e servizi smartcity società per azioni			
Revisione	Data	Contenuti	Approvato
Rev.00	21.09.2016	Prima emissione	<i>Il Direttore Generale</i>
Rev.01	18.05.2018	Revisione/aggiornamento normativo	<i>Il Direttore Generale</i>
Rev.02	30.05.2018	Revisione/aggiornamento normativo GDPR - Regolamento U.E. n. 2016/679	<i>Il Direttore Generale</i>

Sommario

ART 1.	DEFINIZIONI	3
ART 2.	AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO	3
ART 3.	CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA	4
ART 4.	PERCENTUALE D’OBBLIGO	4
ART 5.	AFFIDAMENTO ANTICIPATO RISPETTO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	4
ART 6.	MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI	4
ART 7.	MODALITA’ DI FORNITURA TERMINI E LUOGHI DI CONSEGNA – MODALITA’ DI ESECUZIONE.....	5
ART 8.	GARANZIE PER VIZI ED EVIZIONE	5
☒	IMBALLAGGIO – (FORNITURE)	6
☒	VERIFICHE SUI MATERIALI – (FORNITURE- LAVORI)	6
ART 9.	PREZZI E ADEGUAMENTO PREZZI (appalti pluriennali)	6
ART 10.	PENALI E RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO PER EVENTUALI INADEMPIMENTI	7
ART 11.	TERMINI CONTRATTUALI.....	8
ART 12.	FATTURAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO - MODALITA’ DI PAGAMENTO – SPLIT PAYMENT	8
ART 13.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO.....	10
ART 14.	TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI: art. 3 L.136/2010	10
ART 15.	SUBAPPALTO	11
ART 16.	CESSIONE DEI CREDITI	11
ART 17.	ANTICORRUZIONE, SEGREGAZIONE COMPETENZE, CONFLITTO DI INTERESSE.....	11
ART 18.	MODELLO ORGANIZZATIVO.....	11
ART 19.	POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	11
ART 20.	OBBLIGHI CONCERNENTI LA SICUREZZA PER LA CONSEGNA DI BENI, ATREZZATURE, SOSTANZE, PREPARATI E DPI	12
ART 21.	NORMATIVE VIGENTI E FUTURE DA RISPETTARE IN MATERIA DI CONDUZIONE DEI CANTIERI, ASSICURAZIONI, PREVIDENZA E PREVENZIONE INFORTUNI	12
ART 22.	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL FORNITORE PER IL PERSONALE.....	14
ART 23.	RISOLUZIONE CONTRATTUALE - DIRITTO DI RECESSO	15
ART 24.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	15
ART 25.	NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	16
ART 26.	COMUNICAZIONI E DOMICILIO	16
ART 27.	CONTROVERSIE.....	16
ART 28.	TUTELA DELLA PRIVACY.....	16
ART 29.	TUTELA DELLA RISERVATEZZA	17
ART 30.	REGISTRAZIONE	17
ART 31.	ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE	17

ART 1. DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni Generali di Appalto (CGA), alle espressioni di seguito elencate vengono attribuiti i seguenti significati: (gli stessi potranno essere riportati in forma singolare ovvero plurale a seconda del contesto):

Condizioni Generali di Appalto: (CGA) le presenti condizioni generali per l'esecuzione delle attività che regolano i rapporti tra SILFI spa e il Fornitore

Fornitore: la persona fisica o giuridica che dovrà porre in esecuzione le forniture/ servizi/ lavori e che si impegna espressamente al rispetto delle clausole contenute nelle presenti CGA

Informazioni: tutte le informazioni, dati, progetti, documenti tecnici forniti da SILFIsipa per l'esecuzione delle attività affidate e da utilizzare unicamente a detti fini

Codice Etico e di Comportamento: documento che insieme alle prescrizioni presenti nel Modello Organizzativo, detta le condizioni atte a prevenire i comportamenti che possono essere causa, anche indirettamente, della commissione dei reati richiamati dal decreto 231/01

Materiali: la materia prima, i materiali, le attrezzature eventualmente forniti da SILFIsipa al Fornitore per l'esecuzione dell'attività

Norma di Legge: tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti, anche se non espressamente richiamate, previste e vigenti durante il periodo di esecuzione delle attività

Buono/i d'ordine/i: l'Ordine scritto emesso da SILFIsipa ed accettato dal Fornitore a mezzo di conferma dell'ordine stesso con il quale si richiede al Fornitore di adempiere ad una determinata prestazione. Il Buono d'ordine indica: tipologia di prestazioni/prodotti, le condizioni tecniche eventuali di esecuzione, la stima dell'importo concordato tra SILFI spa e il Fornitore.

Documentazione Contrattuale: ogni documento o atto avente natura negoziale (capitolati e relativi allegati, lettere di affidamento, buoni d'ordine, contratto ecc) che disciplina lo specifico appalto

Capitolato o specifica tecnica: il documento integrante le presenti CGA con tutte le caratteristiche tecnico prestazionali dei prodotti/attività da fornire/svolgere

Cronoprogramma: il programma temporale di esecuzione delle attività con indicazioni dei singoli stati di avanzamento che il Fornitore si impegna a rispettare restando inteso che tali termini sono da considerarsi essenziali

Compenso: importo indicato nell'Ordine spettante al Fornitore a titolo di corrispettivo che potrà essere a misura e a corpo

Certificato di Collaudo: il verbale recante l'accettazione delle attività sottoscritto da SILFIsipa e dal Fornitore a seguito della conclusione con esito positivo delle operazioni di collaudo;

CRE: certificato di regolare esecuzione che attesta la rispondenza di quanto commissionato a quanto eseguito

SAL: stato avanzamento lavori (per i lavori)

SAP: stato avanzamento prestazioni (per forniture e servizi)

Parti: SILFIsipa e il Fornitore

ART 2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Le presenti condizioni generali di appalto (di seguito più semplicemente CGA), unitamente alla ulteriore documentazione contrattuale (lettera di affidamento/contratto/buoni d'ordine/capitolati/specifica tecnica), stabiliscono i termini e le condizioni che regolano l'esecuzione oggetto delle attività affidate da SILFIsipa al Fornitore. Esse sono derogabili soltanto da eventuali condizioni speciali relative a ciascun contratto, debitamente sottoscritte dalle parti, le quali, ove previste, prevarranno sulle presenti.

SILFIsipa si riserva il diritto di rifiutare in ogni momento l'esecuzione di qualsiasi affidamento ogni qualvolta il Fornitore non abbia sottoscritto le presenti CGA per accettazione specifica di tutti i termini e condizioni in esse stabiliti.

ART 3. CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

In caso di richiesta di cauzione provvisoria e definitiva le stesse sarà soggetta a quanto disposto rispettivamente dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016.

SILFIsipa si avvarrà della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e avrà il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. SILFIsipa potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Salvo diversa esplicita indicazione del RUP, in caso di affidamento ex. art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, visto l'importo ridotto degli stessi ed al fine di semplificare la procedura, non sarà richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Parimenti è stabilito per tali affidamenti, salvo diversa esplicita indicazione del RUP, l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

ART 4. PERCENTUALE D'OBBLIGO

Le quantità presunte oggetto dell'appalto sono indicate nei documenti contrattuali. Il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire quanto richiesto sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate negli atti di gara nella misura del quinto dell'importo contrattuale. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le variazioni in eccesso rispetto alla soglia indicata, sia in aumento che in ribasso, saranno oggetto di negoziazione relativamente all'importo, fatta salva la disciplina contenuta nei documenti contrattuali.

ART 5. AFFIDAMENTO ANTICIPATO RISPETTO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

SILFIsipa si riserva di dare avvio anticipato all'esecuzione delle prestazioni nei casi e nei modi indicati dal comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016.

In tal caso il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese e non potrà vantare alcun diritto o aspettativa rispetto al contratto, fino a quando quest'ultimo non sia stato effettivamente sottoscritto. In caso di affidamento anticipato dell'appalto, rispetto alla stipula del contratto, saranno immediatamente applicabili le disposizioni di cui alle presenti CGA e eventuali inadempienze nel periodo di affidamento anticipato del contratto potranno essere anche sanzionate con la revoca dell'appalto e la conseguente escussione della cauzione provvisoria, laddove prevista. Fatto salvo ogni ulteriore ed altro maggiore addebito in cui il Fornitore sia incorso.

Inoltre SILFIsipa, si riserva di ricorrere all'art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011 e pertanto stipulare il contratto nelle more del subprocedimento di accertamento, laddove, decorsi i termini di cui al comma 2 dello stesso articolo, l'Autorità deputata non rilasci il nulla osta per le informazioni antimafia. Qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del contratto, SILFIsipa procederà con l'annullamento dell'aggiudicazione, cui seguirà la cessazione degli effetti per essa obbligatori del contratto (con conseguente risoluzione del contratto in danno del contraente o comunque recesso senza alcun indennizzo) e l'aggiudicazione ad altro concorrente utilmente classificato, mediante scorrimento della graduatoria di eventuale gara.

ART 6. MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI

Il Fornitore non potrà introdurre variazioni ovvero addizioni rispetto alle prestazioni previste dal contratto. Sarà invece tenuto ad eseguire tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto da SILFIsipa, se rese

necessarie da esigenze tecniche sopravvenute o comunque consentite dalla normativa in materia di varianti obbligatorie.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti CGA si rimanda a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii .

Delle variazioni apportate dal Fornitore senza la preventiva necessaria approvazione, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, ovvero essere eseguita a cura di SILFIspa e a spese del Fornitore, salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale danno alla Stazione Appaltante. Quanto all'addebito al Fornitore dei relativi costi si applicano le previsioni di legge e potrà essere operata la compensazione automatica con le somme dovute da SILFIspa per i pagamenti in acconto e a saldo delle prestazioni eseguite.

ART 7. MODALITA' DI FORNITURA TERMINI E LUOGHI DI CONSEGNA – MODALITA' DI ESECUZIONE

FORNITURE

Il Fornitore dovrà dare seguito alle richieste dei materiali oggetto della fornitura, nelle quantità, tipologie e tempistiche di volta in volta richieste nella documentazione contrattuale o di gara, con o senza obbligo di una fornitura minima qualora previste esclusivamente a mezzo di appositi "Buoni d'Ordine" scritti emessi a mezzo fax, via e-mail o per il tramite di posta certificata.

Non saranno comunque ammesse consegne parziali, se non previa espressa e preventiva autorizzazione di SILFIspa, né consegne difformi da quanto indicato nel "Buono d'Ordine".

Il Fornitore consegnerà i materiali ordinati a proprie spese, franco magazzino di SILFIspa, nel giorno e nelle fasce orarie indicate nel "Buono d'Ordine", con preavviso di almeno un giorno lavorativo prima della consegna prevista.

E' responsabilità del Fornitore provvedere a sue spese alla sostituzione dei materiali danneggiati durante la consegna.

Il Fornitore, nel caso in cui si avvalga di un rivenditore locale o filiale distaccata, per l'approvvigionamento del materiale, sarà garante e responsabile del rispetto dei termini contenuti nell'ordine di fornitura. In tal caso il Fornitore avrà l'obbligo di indicare a SILFIspa i riferimenti del rivenditore locale o filiale distaccata (ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e fax e nominativo di riferimento).

Nella suddetta ipotesi, SILFIspa invierà a quest'ultimo il fax o e mail o posta certificata di "Buono d'Ordine" e, per conoscenza, al Fornitore.

SERVIZI/LAVORI

Il Fornitore dovrà dare seguito alle richieste di interventi ed esecuzione delle attività assegnate nelle quantità, tipologie, tempistiche, modalità, richieste nella documentazione contrattuale o di gara.

In via generale:

Qualora SILFIspa, per necessità, si avvalga della possibilità di ordinare materiali, richiedere prestazioni non precedentemente compresi tra quelli definiti in sede di affidamento, darà congruo preavviso al Fornitore in modo da poter concordare eventuali nuovi e diversi tempi di consegna/esecuzione al fine di non rendere eccessivamente onerosa la prestazione. Fatta salva la previsione di concordare nuovi prezzi come oltre disciplinato.

ART 8. GARANZIE PER VIZI ED EVIZIONE

Il Fornitore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi di qualsiasi natura, occulti e non, sia in ambito di fornitura che in ordine al buon funzionamento di quanto realizzato, per un periodo di 12 mesi salvo diverse pattuizioni previste nella documentazione contrattuale decorrenti dalla data di fornitura e/o del rilascio del Certificato di Collaudo, salvo quanto eventualmente diversamente stabilito dalle Condizioni Particolari.

Nel caso in cui nel predetto periodo di garanzia, SILFIspa rilevasse l'esistenza di vizi e/o difformità, dovrà inviare al Fornitore debita comunicazione scritta entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta e avrà la facoltà, a sua totale discrezione, di richiedere, alternativamente e fatto salvo, in ogni caso, qualsiasi ulteriore risarcimento del danno:

- che i predetti vizi e/o difformità siano eliminati a cura e spesa del Fornitore; in tal caso il Fornitore avrà l'obbligo di attivarsi al fine di provvedere tempestivamente all'eliminazione delle difformità e dei vizi notificati ovvero alla riparazione e/o sostituzione delle parti non correttamente funzionanti entro il termine indicato da SILFIsipa;
- Nel caso in cui il Fornitore non provvedesse alla richiesta di eliminazione delle difettosità rilevate da SILFIsipa, quest'ultima avrà la facoltà di provvedere direttamente o tramite terzi, a spesa del Fornitore, fatto salvo il rimborso di ogni costo sostenuto e/o ogni danno eventualmente subito.
- che il compenso sia proporzionalmente diminuito e, comunque, compensato con ogni voce di danno o costo patito da SILFIsipa ferma la responsabilità del Fornitore per ogni richiesta risarcitoria avanzata da SILFIsipa in via residuale.

Fatta salva l'ipotesi di eliminazione dei difetti da parte di SILFIsipa, il Fornitore garantisce in ogni caso che le opere rifatte/riparate e/o sostituite saranno a loro volta coperte dalla medesima garanzia per un 12 mesi salvo diverse pattuizioni previste nella documentazione contrattuale decorrente dalla data di accettazione degli interventi di rifacimento, sostituzione o riparazione da certificarsi con un apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Nel caso in cui terzi rivendichino diritti sui beni oggetto del contratto, il Fornitore presta, nei confronti di SILFIsipa, garanzia di evizione.

Si riportano di seguito specifiche prescrizioni riguardo le garanzie previste per Forniture e Lavori

➤ IMBALLAGGIO – (FORNITURE)

L'imballaggio dovrà essere conforme alle normative vigenti.

Nella documentazione di gara, nella comunicazione di affidamento e/o nell'ordine verranno di volta in volta stabiliti criteri per eventuali necessità di specifiche modalità di imballaggio a seconda dell'oggetto della fornitura.

➤ VERIFICHE SUI MATERIALI – (FORNITURE- LAVORI)

I materiali da impiegare e fornire devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia. In mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, anche in rapporto alla funzione cui sono destinati.

SILFIsipa si riserva in ogni caso di effettuare verifiche anche a mezzo di specifiche prove previste dalle norme tecniche applicabili presso laboratori di fiducia, al fine di verificare la rispondenza dei materiali forniti, alle caratteristiche richieste.

I costi sostenuti da SILFIsipa per prove e analisi di campioni presso Istituti Laboratori od Enti autorizzati, compresa ogni spesa inerente e conseguente sono a carico del Fornitore qualora i risultati delle stesse evidenzino difformità rispetto a quanto dichiarato dal Fornitore rispetto alle prescrizioni richieste.

Inoltre SILFIsipa si riserva di richiedere successivamente certificazioni fornite dal costruttore in merito alla rispondenza alle norme tecniche applicabili.

ART 9. PREZZI E ADEGUAMENTO PREZZI (appalti pluriennali)

Il corrispettivo contrattuale, così come determinato al momento dell'aggiudicazione/affidamento, rimarrà fisso ed invariato per un anno dalla data di effettivo inizio del contratto. Successivamente il corrispettivo contrattuale potrà essere soggetto a revisione; l'adeguamento verrà effettuato sulla base dei prezzi rilevati ed elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per le famiglie di operai e impiegati [FOI(nt)3.1] e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La domanda di revisione del prezzo dovrà essere presentata, per iscritto, entro trenta giorni dalla maturazione del diritto. In caso di presentazione della richiesta oltre tale termine, il riconoscimento del prezzo revisionato decorrerà dalla data di presentazione della domanda da parte del Fornitore.

Qualora SILFIsipa, per necessità, si avvalga della possibilità di:

- 1) ordinare materiali per forniture,

2) richiedere ulteriori prestazioni di servizi e lavori

non precedentemente compresi tra quelli definiti in sede di affidamento, concorderà con il Fornitore eventuali nuovi e diversi prezzi secondo le previsioni e modalità di cui all'art. 106 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

ART 10. PENALI E RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO PER EVENTUALI INADEMPIMENTI

SILFIspa si riserva la facoltà di applicare le penali secondo le modalità e i criteri di seguito meglio indicati:

FORNITURE:

a) Mancata consegna

Qualora il Fornitore non effettui in tutto o in parte la consegna del genere da fornire, SILFIspa, dopo aver assegnato un termine, che salvo i casi di urgenza non può essere inferiore ai 10 giorni avrà la facoltà, redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore di risolvere il contratto fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da SILFIspa e il pagamento delle penali (art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii)

Qualora il Fornitore effettui una fornitura parziale, SILFIspa si riserva il diritto di provvedere all'acquisto sul mercato anche per qualità migliore addebitando la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo contrattuale al Fornitore inadempiente.

b) Ritardi nella consegna

Nel caso di mancato rispetto delle consegne, per cause imputabili direttamente o indirettamente al Fornitore, per ogni giorno naturale successivo e consecutivo di ritardo nella consegna dei materiali previsti nei singoli "Buoni d'Ordine", verrà applicata una penale del 3% dell'ammontare netto corrispondente salvo diverse pattuizioni previste nei documenti di gara/contrattuali in deroga o integrazione alle presenti CGA. Nel caso di ripetuti ritardi, in ragione della gravità del danno sofferto da SILFIspa la stessa potrà avvalersi della "Clausola risolutiva espressa" di seguito meglio dettagliata e alla quale si fa integrale rimando.

c) Fornitura di prodotti difformi

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, SILFIspa si riserva la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:

1) restituire la merce al Fornitore che sarà tenuta a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati da SILFIspa. In caso di ritardo nella sostituzione, SILFIspa potrà applicare la penalità prevista per la ritardata consegna;

2) restituire la merce al Fornitore, che sarà tenuta a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperienza di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Nel caso di ripetuta fornitura di prodotti difformi, SILFIspa si riserva di considerare risolto il contratto fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

Sarà equiparato alla mancata consegna, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, il comportamento del Fornitore che, intimata, non provveda entro i termini fissati a ritirare e a sostituire, con spese a proprio carico, i prodotti non conformi a quanto richiesto e/o con validità inferiore a quella richiesta, con altri aventi le caratteristiche pattuite.

SERVIZI

Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti e concordati di volta in volta per le varie tipologie di servizio affidate, per cause imputabili direttamente o indirettamente al Fornitore, per ogni giorno naturale successivo e consecutivo di ritardo nella esecuzione verrà applicata una penale del 3% dell'ammontare netto corrispondente salvo diverse pattuizioni previste nei documenti di gara/contrattuali in deroga o integrazione alle presenti CGA.

LAVORI

Per le attività rientranti in questa tipologia di affidamento, si rimanda a quanto prescritto dai documenti di gara/contrattuali.

PER TUTTI:

Sanzioni per inosservanza obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:

SILFIspa applicherà al Fornitore sanzioni contrattuali che determineranno riduzione del corrispettivo pari ad Euro 1000,00 (mille/00) qualora a seguito di verifiche riscontri la presenza di subappaltatori e/o subcontraenti nei confronti dei quali lo stesso Fornitore non abbia assunto gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme le ulteriori sanzioni e conseguenze previste dalla legge 136/2010.

Sanzioni per inadempimenti lievi circa gli obblighi di condotta previsti dal “Codice Etico e di Comportamento” di SILFIspa:

Per i casi meno gravi di inosservanza del “Codice Etico e di comportamento” di SILFIspa (come nello stesso previste) saranno applicate sanzioni valutate per il caso specifico da SILFIspa, attenendosi al proprio codice sanzionatorio.

IN VIA GENERALE:

L'ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato il Responsabile Unico del Procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale il Fornitore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo della medesima penale.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dell'esecuzione del contratto al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.

Quanto alle sanzioni contrattuali che determinano riduzione del corrispettivo, SILFIspa valuta discrezionalmente, in ragione dell'ammontare delle sanzioni cumulate e della gravità/reversibilità degli inadempimenti cui sono conseguenti, se risolvere o far eseguire il contratto in danno dell'affidatario.

Le penali sono applicate in via definitiva sulla rata di pagamento a saldo, previa emissione del CRE. Diversamente, le riduzioni del corrispettivo a titolo di sanzione contrattuale sono applicate su ciascun SAP (stato avanzamento prestazione per servizi e forniture) e su ciascun SAL (stato avanzamento lavori) per lavori

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da SILFIspa a causa di ritardi o inosservanza di adempimenti di legge.

In ogni caso, per l'applicazione di penali e sanzioni che comportano riduzioni del corrispettivo, sono previsti meccanismi di preventiva contestazione e verifica delle eventuali controdeduzioni.

ART 11. TERMINI CONTRATTUALI

La durata dell'affidamento compreso l'eventuale periodo di proroga, verrà specificata negli atti attinenti l'eventuale procedura di gara, nella formalizzazione dell'affidamento e/o nel Buono d'Ordine.

Alla data di scadenza del contratto, qualora previsto nello stesso, è data facoltà alla SILFIspa, in caso di residuo dell'importo contrattuale, di prorogare il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 106 c. 11 D. Lgs. 50/2016 per ulteriori sei mesi qualora la proroga sia necessaria per l'esperimento di nuova procedura di gara, ovvero in caso di necessità imprevedibili. Nel caso in cui SILFIspa si avvalga della facoltà sopra richiamata, il Fornitore è obbligato a prorogare il contratto medesimo fino alla scadenza del citato termine di sei mesi. Per detta eventuale protrazione di termini il Fornitore non matura alcun diritto o compenso particolare oltre, ovviamente, quello relativo al pagamento degli interventi eseguiti.

Non è previsto il tacito rinnovo a pena di nullità dello stesso contratto.

ART 12. FATTURAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO - MODALITA' DI PAGAMENTO – SPLIT PAYMENT

Nella documentazione specifica di affidamento/gara, saranno indicati i documenti necessari per poter procedere alla fatturazione.

In via generale si riporta quanto segue.

Il Fornitore dovrà redigere tutta la documentazione eventualmente richiesta in sede di invio buoni d'ordine/

richiesta prestazioni (documenti di trasporto, rapporti di intervento, libretti di misura ecc)/SAL al fine di ricevere il benessere da parte di SILFIsipa alla fatturazione. I documenti potranno essere integrati con documentazione di SILFIsipa che accerti la regolare esecuzione di quanto eseguito.

Il Fornitore potrà emettere fattura solo successivamente alla verifica della regolarità della prestazione effettuata. Per le Forniture, il numero di identificativo del “Buono d’Ordine” e il numero CIG comunicato devono essere indicati sul Documento di Trasporto che accompagnerà la consegna del materiale e sulla fattura.

L’art. 1 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 ha esteso l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti IVA, così detto “Split Payment”, anche a tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, alle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, alle società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali e alle società quotate in borsa inserite nell’indice FTSE della Borsa Italiana.

La scrivente società, avente natura giuridica di società per azioni a totale partecipazione pubblica, secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 50/2017, rientra nel campo di applicazione del provvedimento così detto “Split Payment”.

Le nuove regole sullo “Split Payment” si applicheranno alle operazioni per le quali sarà eventualmente emessa fattura a partire dal 1 luglio 2017, salvo altre disposizioni emergenti con la pubblicazione in G.U. della conversione in Legge del sopra citato Decreto.

Pertanto le eventuali fatture emesse nei confronti della scrivente, a partire dal 1 luglio 2017 dovranno riportare la seguente dicitura:

“Fattura emessa ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 – Scissione dei pagamenti”.

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto, quando trattasi di servizio periodico continuativo, sarà fatturato con frequenza non inferiore al mese. Il Fornitore in questo caso dovrà emettere fattura relativa ai servizi effettivamente prestati il mese precedente.

Per i lavori, servizi e forniture con posa in opera si fa espresso rinvio ai singoli contratti di affidamento in cui saranno specificati gli importi che consentiranno la maturazione dei SAL/SAP.

Limitatamente alle forniture dovrà essere emessa fattura esclusivamente a cadenza mensile riepilogativa degli acquisiti/prestazioni eseguiti nel mese di riferimento.

Per quanto attiene la fatturazione si precisa quanto segue:

- laddove per qualsivoglia motivo non attribuibile a SILFIsipa, i pagamenti non possano essere effettuati a fine mese, saranno effettuati entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di competenza del costo. Nel caso in cui il giorno 15 cada in un giorno festivo, il pagamento sarà effettuato il primo giorno lavorativo utile successivo
- laddove la scadenza ricada nel mese di agosto (fine) si procederà con la relativa liquidazione nei primi 15 (quindici) giorni di settembre;

In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte di SILFIsipa, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell’eccezione di inadempimento. In tal caso il Fornitore non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni né ad altra pretesa.

I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 60gg DFFM. Il termine di 60 giorni è giustificato da ragioni oggettive, dovute alla tempistica dei flussi finanziari dal Comune di Firenze a SILFIsipa.

I pagamenti saranno subordinati, in ottemperanza alle nuove disposizioni INPS-INAIL, all’acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva del Fornitore ed alla verifica del versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento in applicazione delle disposizioni previste dall’art. 48 bis del Dpr. 29/09/1973/602 e s.m.i.

SILFIsipa non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti ai tempi di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a

trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis e salva diversa indicazione prevista nei documenti di gara/contrattuali per prestazioni che si risolvono in un'unica prestazione, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In merito alla compilazione delle fatture e agli strumenti finanziari di pagamento gli stessi saranno conformi a quanto previsto dalla legge n°136/2010 art. 3, come indicato nel punto di seguito dedicato.

In nessun caso i pagamenti potranno essere considerati come accettazione delle opere in oggetto, né di materiali difettosi o come liberazione delle responsabilità del Fornitore esecutrice derivanti dalla sottoscrizione del presente atto.

ART 13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

E' espressamente vietata la cessione in tutto od in parte del contratto. In caso di inadempimento anche parziale a tale divieto il contratto di cessione è da considerarsi nullo.

ART 14. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI: art. 3 L.136/2010

Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto di appalto, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di appartenenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge in argomento, tra cui gli affidatari e i subcontraenti della filiera delle imprese, il codice identificativo gara (C.I.G.). **Il conto corrente (bancario o postale) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovrà essere, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Il Fornitore è tenuto a comunicare a SILFlspa gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone destinate ad operare sul medesimo. La presente disposizione si applica nei confronti di tutti i soggetti destinatari dei pagamenti relativi all'appalto.**

Lo stesso obbligo viene assunto in relazione ad eventuali subappaltatori/subcontraenti, relativi al contratto di cui trattasi e pertanto, il Fornitore, si impegna ad inviare a SILFlspa copia dei contratti instaurati tra il Fornitore stessa e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti (anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione), e a dare immediata comunicazione a SILFlspa ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Resta inteso che il presente contratto verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso non siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In considerazione di quanto sopra, si considera valida, salvo comunicazioni contrarie, la dichiarazione sostitutiva a termini di legge relativa alla comunicazione degli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto, inviata dal Fornitore in sede di qualifica fornitori. Si precisa che non verranno prese in considerazione indicazioni di coordinate bancarie/banche di appoggio diverse da quelle di cui alla dichiarazione sostitutiva, anche laddove indicate in fattura.

Il CIG da noi comunicato, dovrà essere tassativamente riportato sullo strumento finanziario scelto per il pagamento: se RIBA, indicato tassativamente dal Fornitore nel campo disponibile di testo; se B/B, direttamente da SILFIspa al momento del pagamento della fattura nel campo “causale”.

Si informa comunque che nelle fatture emesse dal Fornitore dovrà essere tassativamente riportato quanto segue:

- ❑ l’indicazione del suddetto conto dedicato;
- ❑ il CIG da noi comunicato, numero che sarà a sua volta da noi riportato al momento del pagamento della fattura stessa sul bonifico bancario come sopra indicato.

ART 15. SUBAPPALTO

Il subappalto sarà concesso nelle forme e nei modi previsti dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016.

ART 16. CESSIONE DEI CREDITI

SILFIspa, accetta la cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti solo ed esclusivamente nelle forme e modi previsti dall’art. 106 c. 13 del D.Lgs 50/2016. SILFIspa potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alla documentazione contrattuale.

ART 17. ANTICORRUZIONE, SEGREGAZIONE COMPETENZE, CONFLITTO DI INTERESSE.

SILFIspa in ambito appalti pubblici di cui alle presente CGA, attua la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e alla normativa di attuazione (in particolare: D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33), uniformandosi alle indicazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione. Al fine di assicurare massima trasparenza ed obiettività alle procedure, SILFIspa assicura all’interno della stessa procedura la distinzione delle funzioni nel rispetto della propria organizzazione. A titolo di esempio, tale separazione di ruolo/funzione avviene, ove espressamente previsto tra: responsabile del procedimento, componente di commissione giudicatrice direttori dei lavori, direttore dell’esecuzione, collaudatore.

SILFIspa assicura piena attuazione alla disciplina di prevenzione del conflitto di interessi, anche ai sensi dell’art. 42 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Preliminarmente all’assunzione delle funzioni di cui al comma precedente (e dell’incarico di componente delle Commissioni di cui agli artt. 15 e 16 del presente regolamento), i dipendenti e/o eventuali soggetti esterni sono specificamente nominati, avuto riguardo anche alla informazione degli stessi in merito agli obblighi derivanti dalla disciplina vigente. In riferimento ai dipendenti, si precisa che ognuno ha rilasciato apposita dichiarazione di insussistenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse su proprie decisioni o attività svolte.

ART 18. MODELLO ORGANIZZATIVO

Nelle procedure e nei contratti di cui alle presenti CGA, sono recepite le indicazioni prescrittive contenute nel Codice Etico e nelle “Misure organizzative di prevenzione della corruzione” (MOGPC) di SILFIspa pubblicate sul sito aziendale. In particolare viene fatto espresso riferimento all’assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché più in generale, a comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 così come integrato dal DPR 62/2013 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

ART 19. POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

SILFIspa in conformità allo standard OHSAS 18001:2007 ha implementato un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro al fine di soddisfare i requisiti definiti dalla legge e dalla Politica aziendale in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.

Nelle procedure e nei contratti di cui alle presenti CGA, sono recepite le indicazioni prescrittive contenute nella POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO di SILFIspa pubblicata sul sito istituzionale www.silfi.it.

Il Fornitore dovrà impegnarsi ad adottare una condotta in linea con i principi della suddetta politica.

ART 20. OBBLIGHI CONCERNENTI LA SICUREZZA PER LA CONSEGNA DI BENI, ATREZZATURE, SOSTANZE, PREPARATI E DPI

Prima di effettuare la consegna di un bene è obbligatorio che il Fornitore prenda contatto sia in caso di consegna presso il nostro magazzino o presso altro sito, con il soggetto indicato in corso di affidamento e/o invio Buono d'Ordine al fine di definire chiaramente le modalità di accesso al sito per le operazioni di scarico.

- Tutti i beni consegnati devono essere corredati dalle note previste per legge ovvero:
- per i beni ed attrezzature: manuale d'uso, d'istruzione e manutenzione, informazioni di sicurezza, dichiarazione di conformità UE e relativo marchio sul prodotto, disegni/schemi ed eventuali altre prescrizioni del fabbricante;
- per le soluzioni ed i preparati: la scheda di sicurezza prodotto redatta nella lingua del paese di utilizzo
- per i DPI: dichiarazione di conformità UE e relativo marchio sul prodotto, nota informativa e documentazione tecnica.

ART 21. NORMATIVE VIGENTI E FUTURE DA RISPETTARE IN MATERIA DI CONDUZIONE DEI CANTIERI, ASSICURAZIONI, PREVIDENZA E PREVENZIONE INFORTUNI

- PER TUTTI:

Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le normative vigenti e future in materia antinfortunistica e di igiene sul lavoro, ed all'attuazione delle procedure e disposizioni nelle stesse previste. In particolare, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, dichiara di aver adempiuto a quanto previsto dal Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008.

In particolare il Fornitore dovrà:

- garantire l'osservanza delle norme in tema di prevenzione infortuni sul lavoro, compreso l'utilizzo di tutti i D.P.I. che i lavoratori dovranno indossare sui cantieri.
- cooperare con la società in merito alla sicurezza sul lavoro, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze qualora il Fornitore e la società si trovino a lavorare contemporaneamente nell'esecuzione dei lavori.
- provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in tema di pronto soccorso (D.M.388/2003), in particolar modo prendendo i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni anche per il trasporto del proprio personale infortunato.
- provvedere a tutti i controlli periodici in tema di accertamento di sostanze stupefacenti (provvedimento n° 99 del 30/10/2007) e uso di alcool (L.125 del 30.3.2001)

Inoltre, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, il Fornitore attesta di aver valutato i propri rischi specifici esistenti nell'ambito degli interventi richiesti e di essere edotta delle misure messe in atto dalla società anche in forza di quanto emergerà nell'incontro preventivo tra le parti in conformità con l'art.26 Dlgs 09.04.2008 n°81 ex art. 3 c1 lett.a. e della LR 38/2007 .

- **PER LAVORI:** nei cantieri dove verranno eseguiti i lavori oggetto dell'attività di SILFIspa, esistono possibili situazioni di rischio, in sintesi di seguito segnalate:

- Possibile caduta di materiali dall'alto.

- ❑ Presenza e movimentazione di mezzi di trasporto e, in generale, della circolazione stradale cittadina; in tali situazioni è necessario fare ricorso a segnaletica stradale idonea e ad indumenti ad alta visibilità come previsto dalla vigente normativa
- ❑ Possibile esposizione al rumore; per quanto attiene il livello personale di esposizione al rumore, nel caso di uso di macchine rumorose (es. martello pneumatico) si ricorda che è prescritto l'uso di strumenti di protezione acustica (cuffie, tappi per le orecchie).

Sul cantiere è sempre previsto l'uso del casco.

Per le lavorazioni di trattamento pali e/o misure di corrosione, le stesse non dovranno essere concomitanti con le lavorazioni di impiantistica elettrica. Tutto ciò, al fine di prevenire ed eliminare qualunque rischio dovuto ad eventuali interferenze che possano verificarsi tra l'ambiente di lavoro ed eventualmente tra i lavoratori della SILFIspa ed i lavoratori del Fornitore.

Il personale occupato nell'espletamento di quanto affidato dovrà essere munito di tessera di riconoscimento con fotografia, recante i dati seguenti: 1) generalità del lavoratore, 2) data di assunzione, 3) datore di lavoro, nonché in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Questo obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che devono provvedervi per proprio conto, e nel cui tesserino dovrà essere indicato anche il committente. Il Fornitore prima dell'inizio delle attività, unitamente all'invio del Piano Operativo di Sicurezza, dovrà comunicare il nominativo di un proprio Responsabile della Sicurezza, di comprovata capacità ed esperienza, che verrà, altresì, incaricato di eseguire apposito sopralluogo per prendere atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinata ad operare. Al termine del sopralluogo, il Fornitore dovrà rilasciare a SILFIspa una dichiarazione attestante l'avvenuta presa d'atto dei rischi specifici esistenti sul luogo di lavoro.

Fermo restando che SILFIspa e il Fornitore sono soggetti giuridici autonomi e distinti tra loro, aventi ciascuno specifiche e separate responsabilità sulle rispettive organizzazioni imprenditoriali, il Fornitore è tenuto a comunicare con tempestività a SILFIspa gli infortuni sul lavoro che dovessero verificarsi, durante l'esecuzione delle Attività, nei confronti dei propri dipendenti e/o di terzi ausiliari, specificandone le cause, le modalità e l'entità dei danni. Il Fornitore è tenuto, altresì, a comunicare con immediatezza a SILFIspa le eventuali visite ispettive promosse dalle Autorità competenti in materia di sicurezza connesse, anche solo indirettamente, all'esecuzione delle Attività, nonché a consegnare a SILFIspa, dietro sua richiesta, copia della denuncia inoltrata all'Inail e la relativa documentazione a corredo.

Il Fornitore si impegna a mantenere manlevata e indenne SILFIspa nel caso in cui quest'ultima dovesse sostenere qualsivoglia onere in conseguenza delle violazioni degli obblighi di cui alle previsioni ivi riportate. In materia ambientale il Fornitore dovrà assicurare per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale, ed in particolare in materia di:

- ❑ Emissioni acustiche
- ❑ Emissione di polveri
- ❑ Gestione degli scarichi
- ❑ Gestione dello smaltimento rifiuti
- ❑ Stoccaggio e utilizzo di materiali pericolosi

Sono a carico del Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità e perciò escludendo ogni intervento, disposizione o suggerimento da parte della SILFIspa, tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie al rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale ottemperando a quanto previsto dalle norme vigenti. Il Fornitore dovrà porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzative e gestionali, e le cautele previste in materia ambientale, in modo da evitare che nel corso delle attività possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo per l'ambiente. Qualora nel corso delle attività emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, SILFIspa disporrà le sospensioni dei lavori, ove si renda opportuna, o necessaria, ovvero imposta dalla pubblica autorità ai fini del tempestivo ottemperamento

degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso spetterà al Fornitore solo una proroga del termine utile contrattuale.

Al termine dei lavori il Fornitore, è tenuto a verificare che sulle aree a lui temporaneamente cedute, non si siano verificati inquinamenti del suolo e/o abbandono di rifiuti.

In, particolare, in tema di gestione dei rifiuti, il Fornitore in qualità di produttore dei rifiuti delle aree a lui temporaneamente cedute, si impegna a provvedere autonomamente a tutti gli adempimenti vigenti in tema di conferimento al trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti generati dai lavori assegnati.

Il Fornitore si impegna inoltre affinché vengano utilizzati materiali a basso impatto ambientale, privi di componenti pericolosi e rispettosi dell'ambiente in modo tale da favorire il loro recupero.

Il Fornitore solleva SILFIspa da qualunque responsabilità derivante dalla mancata osservanza di suddette disposizioni.

ART 22. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL FORNITORE PER IL PERSONALE

➤ PER TUTTI:

Il Fornitore deve assumersi tutte le responsabilità degli eventuali danni e sinistri che dovesse causare a persone o cose tanto di SILFIspa che di terzi, o propri dipendenti nell'espletamento del servizio.

È fatto obbligo al Fornitore di munirsi di polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCVT) con validità non inferiore alla durata dell'affidamento.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa medesima è condizione essenziale e, pertanto, ove il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di che trattasi, il Contratto di affidamento si potrà immediatamente risolvere ad insindacabile giudizio di SILFIspa.

➤ PER I LAVORI :

Prima dell'inizio delle attività, dovrà essere consegnata copia della Polizza di Copertura del rischio di responsabilità civile terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO).

Resta inteso che nei compensi riconosciuti al Fornitore si intendono comprese anche le seguenti assicurazioni:

- oneri previdenziali del personale del Fornitore impiegato nell'esecuzione dei lavori;
- assicurazione dei mezzi d'opera impiegati per l'esecuzione dei lavori (RCA);
- assicurazione di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, con un massimale minimo unico di Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00) per sinistro.

Inoltre, resta inteso che la polizza deve prevedere, oltre alla copertura dei rischi previsti dalle presenti Condizioni, il risarcimento dei danni a terzi dipendenti di altre imprese e/o ditte, fornitori e consulenti.

E', invece, richiesto un massimale minimo di Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) per i seguenti rischi:

- danni a mezzi sotto carico e scarico;
- danni a veicoli in sosta nell'area di esecuzione dei lavori;
- danni a condutture ed impianti sotterranei;
- danni causati da cedimento e franamento del terreno;
- danni da interruzione o sospensione di attività;
- danni per lucro cessante;
- danni per lavori presso terzi;
- danni per incendio ed allagamento (ricorso vicini);
- danni ai beni di proprietà della SILFIspa durante l'esecuzione dei lavori;
- danni causati alle costruzioni ed alle cose situate nell'area dei lavori e che per natura (volume e peso) non possono essere rimosse.

ART 23. RISOLUZIONE CONTRATTUALE - DIRITTO DI RECESSO

SILFIspa **potrà risolvere** il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 108 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii sono soddisfatte e precisamente:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 D.Lgs 50/2016;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione,
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

SILFIspa dovrà risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 c. 2 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Per le modalità e termini di risoluzione si rimanda alla disciplina di risoluzione di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Il recesso di SILFIspa è disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016. Il recesso dell'appaltatore è vietato.

ART 24. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In aggiunta alla disciplina sulla risoluzione prevista dalle presenti CGA di cui al precedente articolo, ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 c.c. SILFIspa potrà risolvere di diritto i rapporti con il Fornitore nei seguenti casi:

- 1) reiterata e grave inosservanza alle direttive del Direttore dell'esecuzione del contratto e del Direttore Lavori;
- 2) qualora il Fornitore ricorra al subappalto senza autorizzazione di SILFIspa;
- 3) qualora il Fornitore effettui una o più delle transazioni indicate nell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
- 4) cessione del contratto a terzi;
- 5) qualora il totale cumulato delle penali applicate al Fornitore superi il 10% dell'ammontare netto del contratto;
- 6) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza;
- 7) accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nel Fornitore o subappaltatore
- 8) frode o negligenza grave nella condotta dell'appalto;

- 9) venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del contratto, della copertura assicurativa prevista dai documenti contrattuali;
- 10) comportamenti illeciti sanzionati dal D. lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico del Fornitore dal modello di gestione;
- 11) revoca delle autorizzazioni amministrative / abilitazioni previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto;

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del contratto d'appalto, nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto al Fornitore. E' fatto salvo il diritto di SILFIspa al risarcimento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile. La decisione di SILFIspa di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

ART 25. NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali e dalla eventuale documentazione contrattuale, troveranno applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e relativi decreti attuativi nonché ogni altra normativa nazionale, comunitaria e regionale applicabile agli appalti pubblici. Persistendo una lacuna, troverà applicazione il codice civile.

ART 26. COMUNICAZIONI E DOMICILIO

Ai fini delle comunicazioni inerenti il contratto, il domicilio legale delle parti, salva diversa dichiarazione prevista espressamente nel contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per SILFIspa e per l'Affidatario presso le rispettive sedi legali.

Il Fornitore è obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, così come il cambio di ragione sociale o la trasformazione della società. Non saranno quindi opponibili a SILFIspa eventuali variazioni ai predetti dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio di SILFIspa.

Le comunicazioni di SILFIspa si intendono ricevute e conosciute dal Fornitore alla data di ricezione del documento al domicilio.

ART 27. CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nell'esecuzione del presente Contratto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Firenze) dove il Contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione dell'Accordo quadro sarà competente il Tribunale di Firenze.

ART 28. TUTELA DELLA PRIVACY

SILFIspa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati del Fornitore esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell'attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi. Per quanto non espressamente previsto si fa integrale rimando alla normativa di settore e ss.mm.ii.

In particolare il Fornitore potrà esercitare quanto previsto ex artt. 15 e ss del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento U.E. n. 2016/679).

Il trattamento sarà effettuato utilizzando strumenti e supporti cartacei, informatici o telematici nel rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e la riservatezza nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.

Premesso quanto sopra, SILFIspa comunica che:

Il Titolare del trattamento dei dati è SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI (di seguito SILFIspa) con sede in via dei della Robbia n. 47 - 50132 Firenze.

Il Responsabile del trattamento dei dati è Dott.ssa Manuela Gniuli, in qualità di Direttore Generale di SILFI.

Il Responsabile della Protezione dei dati è Ing. Antonio Pasqua.

ART 29. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Fornitore riconosce che tutte le informazioni e i dati riguardanti SILFIspa, la sua organizzazione aziendale, la sua attività, i suoi clienti, fornitori e dipendenti, ed in genere qualunque informazione di cui venga a conoscenza in occasione del rapporto di appalto ha carattere riservato e confidenziale.

Di conseguenza, il Fornitore si impegna a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando di ciò il proprio personale che necessiti delle stesse informazioni, per l'esecuzione di quanto affidato. Sugli obblighi di riservatezza e le conseguenti responsabilità in violazione delle stessi, saranno adottate tutte le misure di sicurezza idonee a ridurne al minimo i rischi di diffusione a mezzo di copie, estratti, note ed elaborazioni, nonché in caso di distruzione, perdita anche accidentale di dati. Detta responsabilità permane sul Fornitore anche nel caso di presenza di subappaltatori.

La violazione del presente articolo darà facoltà a SILFIspa di risolvere il contratto /gli Ordini in corso, in danno del Fornitore ai sensi dell'art 1456 del codice civile.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno in vigore, salva diversa pattuizione scritta, per anni 5 (cinque) successivi alla cessazione dell'attività affidata.

ART 30. REGISTRAZIONE

Le presenti CGA verranno registrate solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui alle presenti CGA soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.

ART 31. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE

Le presenti CGA entrano in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito internet: www.silfi.it.

Eventuali modifiche ed integrazioni verranno pubblicizzate da SILFIspa mediante pubblicazione sul sito internet aziendale.

Timbro e firma Fornitore

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C. per espressa accettazione di tutte le clausole, pattuizioni e condizioni contenute nei paragrafi:

ART 8 Garanzie per vizi ed esecuzione

ART 9 Prezzi e adeguamento prezzi appalti pluriennali

ART 10 Penali e riduzione del corrispettivo per eventuali inadempimenti

ART 12 Fatturazione e relativa documentazione a supporto – modalità di pagamento

ART 23 Risoluzione contrattuale – Diritto di recesso

ART 24 Clausola risolutiva Espressa

ART 27 Controversie

ART 28 Tutela Privacy

ART 29 Tutela della riservatezza

Timbro e firma Fornitore

Il presente atto è pubblicato sul sito di SILFIspa dal 30/05/2018

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO IN ORIGINALE